

QUESITO 1

c.a. del RESPONSABILE Dott. Carlo Tirelli

In qualità di interessati alla procedura in oggetto si richiede, come previsto dall'art. 22 e ss. L. 241/90, di conoscere se il servizio è di nuova costituzione o se già gestito, ed in tal caso si chiede di conoscere il nominativo della società che lo ha attualmente in gestione.

CHIARIMENTO 1

I documenti di gara sono tutti visionabili sul sito www.fcr.re.it alla sezione bandi, gare ed avvisi. Ulteriori informazioni rispetto a quelle ivi indicate non possono essere fornite nell'ambito della presente procedura, salvi gli ordinari metodi di trasparenza e accesso agli atti.

Si precisa che, a causa di mero errore materiale, a pag. 47 del disciplinare di gara, punto 9.1, è indicato come RUP il dott. Carlo Tirelli, mentre il Responsabile Unico del Procedimento, come indicato a pag. 3, punto 1.14 è il dott. Carlo Bergamini.

QUESITO 2

Con riferimento alla procedura in oggetto, siamo cortesemente a formulare i seguenti quesiti:

- Chi è l'attuale gestore e da quanto tempo gestisce il servizio in oggetto;
- Elenco non nominativo del personale attualmente impiegato con l'indicazione del contratto collettivo applicato, dei livelli, delle ore contrattuali, degli scatti di anzianità, di eventuali superminimi e/o benefit ad personam;
- Quali sono i prezzi orari attualmente fatturati (se differenti, si chiede di specificarli per lotto).

CHIARIMENTO 2

I documenti di gara sono tutti visionabili sul sito www.fcr.re.it alla sezione bandi, gare ed avvisi. Ulteriori informazioni rispetto a quelle ivi indicate non possono essere fornite nell'ambito della presente procedura, salvi gli ordinari metodi di trasparenza e accesso agli atti.

QUESITO 3

In caso di acquisto di ramo di azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando si chiede conferma del fatto che il concorrente deve indicare, in relazione al punto D, le figure in carica presso l'operatore economico acquisito il giorno dell'acquisizione e che queste ultime non siano da considerarsi cessate.

CHIARIMENTO 3

La posizione dell'acquirente di ramo di azienda è regolata sia al punto D del disciplinare di gara, sia al punto E della Parte 5, punto 5.1. In relazione al punto 5.1 lett. D) del Disciplinare, in caso in cui il concorrente sia stato l'acquirente di ramo di azienda, eventuali persone fisiche in carica presso il detto ramo di azienda acquisito, se cessate PRIMA dell'acquisizione dello stesso da parte del concorrente, non rileveranno.

QUESITO 4

In riferimento all'importo a base di gara pari ad euro 21,00 ed in riferimento art. 23 comma 16 del codice appalti e ss.mm.ii. "Per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, il costo del lavoro è determinato annualmente, in apposite tabelle, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali sulla base dei valori economici definiti dalla contrattazione collettiva nazionale tra le organizzazioni sindacali e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione. Per i contratti relativi a lavori il costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni è determinato sulla base dei prezzi regionali aggiornati annualmente. Tali prezzi cessano di avere validità il 31 dicembre di ogni anno e possono essere transitoriamente utilizzati fino al 30 giugno dell'anno successivo, per i progetti a base di gara la cui approvazione sia intervenuta entro tale data. In caso di inadempienza da parte delle Regioni, i prezzi sono aggiornati, entro i successivi trenta giorni, dalle competenti articolazioni territoriali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sentite le Regioni interessate. Fino all'adozione delle tabelle di cui al presente comma, si applica l'articolo 216, comma 4. Nei contratti di lavori e servizi la stazione appaltante, al fine di determinare l'importo posto a base di gara, individua nei documenti posti a base di gara i costi della manodopera sulla base di quanto previsto nel presente comma. I costi della sicurezza sono scorporati dal costo dell'importo assoggettato al ribasso"

siamo a chiedere:

- a) Quale tabella ministeriale è stata adottata per determinare l'importo di 21,00 euro per ogni ora di attività?
- b) In quale parte dei documenti posti a base di gara la Stazione Appaltante individua i costi della manodopera sulla base di quanto previsto dalla normativa nel comma sopra citato?
- c) Qual è il valore del costo della manodopera individuato dalla stazione appaltante?

CHIARIMENTO 4

Il presente servizio si sostanzia in mano d'opera, dovendo l'esecutore assumersi gli oneri di ottimizzazione, efficientamento e gestione della stessa mano d'opera ai fini dell'efficace assolvimento delle finalità di appalto.

La Stazione appaltante ha assunto a riferimento e parametro per la quantificazione dell'importo posto a base di gara le ultime indicazioni di costo indicate dai rappresentanti sindacali e datoriali depositate presso l'Osservatorio Provinciale sugli appalti di servizi socio-assistenziali educativi, della Provincia di Reggio Emilia.

QUESITO 5

In riferimento alla GARANZIA PROVVISORIA si chiede conferma di quanto non esplicitato al par. 5.3 cioè che, come indicato nell'art. 93 comma 8 del Codice Appalti, nel caso di microimprese, piccole e medie imprese o raggruppamenti temporanei costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese, non vi è obbligo che l'offerta sia corredata, a pena esclusione, dalla dichiarazione di un istituto bancario, oppure di una compagnia assicurativa, oppure di un intermediario finanziario autorizzato, contenente l'impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione, a richiesta del concorrente, una fideiussione o polizza relativa alla cauzione definitiva, in favore della Stazione Appaltante.

CHIARIMENTO 5

La risposta è affermativa. Resta fermo che in caso di aggiudicazione troverà comunque applicazione l'art. 103 del d.lgs. 50/16.

QUESITO 6

In riferimento all'importo a base di gara pari a 21,00 € per ogni ora di attività (PAR. 8.6) ed in riferimento a quanto richiesto come migliororia nelle proposte tecnico numeriche (PAR. 8.5) si evidenzia quanto segue: ad esempio nel lotto 1 su circa 19.000 ore all'anno di attività un concorrente potrebbe essere indotto a proporre fino a 1.050 ore all'anno di ore aggiuntive. L'incidenza di tale offerta è di oltre il 5,5%. Di conseguenza per il concorrente indotto ad offrire a titolo di mera gratuità ore aggiuntive, l'importo a base di gara risulta essere

“effettivamente” circa 19,80 € per ogni ora di attività; infatti l’offerta tecnico numerica di ore aggiuntive a titolo di mera gratuità è da inserire nella busta C il cui contenuto è di natura economica e non tecnico. Siamo chiedere quali siano le argomentazioni che fanno ritenere congruo, alla Stazione Appaltante, il prezzo a base d’asta rispetto alle Tabelle Ministeriali, infine si chiede alla Stazione Appaltante se non ritenga opportuno ricorrere al potere di autotutela di fronte ad un possibile intervento dell’Autorità Nazionale Anticorruzione

CHIARIMENTO 6

A differenza delle offerte economiche, i concorrenti non sono obbligati a formulare le offerte tecniche (siano esse descrittive e/o numeriche), restando nella libertà dei diversi offerenti decidere se offrire, senza che vi sia esclusione dei concorrenti che reputano di non formulare dette offerte in tutto o in parte.

QUESITO 7

In riferimento alla GARANZIA PROVVISORIA si chiede conferma di quanto indicato nell’art. 93 comma 7, cioè la riduzione del 50% della stessa nel caso di microimprese, piccole e medie imprese o raggruppamenti temporanei costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.

CHIARIMENTO 7

La risposta è affermativa, il punto 5.3 del Disciplinare richiama l'art. 93 del d.lgs. 50/16 e ss.mm.ii. per tutti gli effetti.

QUESITO 8

In riferimento alla GARANZIA PROVVISORIA nel caso il concorrente sia un R.T.I. costituendo e nel caso essa sia costituita in contanti si chiede conferma del fatto che sia sufficiente il versamento di essa da parte della capogruppo per tutti i membri del raggruppamento.

CHIARIMENTO 8

La risposta è affermativa, sarà bastevole il deposito compiuto da un soggetto del raggruppamento.

QUESITO 9

Siamo a chiedere il nominativo del R.U.P: nel PAR. 1.14 del DISCIPLINARE DI GARA è indicato CARLO BERGAMINI, mentre nel PAR. 9.1 c’è scritto CARLO TIRELLI.

CHIARIMENTO 9

Il RUP è il dott. Carlo Bergamini, il punto 9.1. riporta un errore materiale.

QUESITO 10

Si richiede su quali basi è stato desunto il canone posto a base di gara e perché si discosti dalle tabelle ministeriali tuttora vigenti

CHIARIMENTO 10

Il presente servizio si sostanzia in mano d'opera, dovendo l'esecutore assumersi gli oneri di ottimizzazione, efficientamento e gestione della stessa mano d'opera ai fini dell'efficace assolvimento delle finalità di appalto.

La Stazione appaltante ha assunto a riferimento e parametro per la quantificazione dell'importo posto a base di gara le ultime indicazioni di costo indicate dai rappresentanti sindacali e datoriali depositate presso l’Osservatorio Provinciale sugli appalti di servizi socio-assistenziali educativi, della Provincia di Reggio Emilia.

QUESITO 11

Si rileva che l'offerta numerica 1-2-3-, declinata su tutti i lotti correttamente collocata all'interno della busta C offerta economica, si sostanzia non già in una migliona o variante ma in una effettiva prestazione di servizio che influendo direttamente sul canone, determina un costo orario medio ulteriormente inferiore al canone posto a base d'asta che già risulta essere di molto inferiore alle tabelle ministeriali.

A ciò si aggiunge l'ulteriore circostanza che a detta offerta tecnica numerica vengono attribuiti 10 punti complessivi che a nostro avviso i suddetti 10 punti non devono intendersi qualificanti l'offerta tecnica ma economica *attribuendo maggiore preponderanza dell'offerta economica a discapito dell'offerta tecnica.*

CHIARIMENTO 11

A differenza delle offerte economiche, i concorrenti non sono obbligati a formulare le offerte tecniche (siano esse descrittive e/o numeriche), restando nella libertà dei diversi offerenti decidere se offrire, senza che vi sia esclusione dei concorrenti che reputano di non formulare dette offerte in tutto o in parte. Sul punteggio: ogni elemento di valutazione ha un proprio fattore ponderale (Parte 10 del Disciplinare di gara), non essendovi una divisione astratta tra qualità e prezzo.